

MASSIMILIANO

SCUSATI = IL AZARD Pagina 8 di 19

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 n. 380 art. 44; Cod. Pen. art. 54.

Massime precedenti Conformi: n. 8799 del 1979, n. 2258 del 1982, n. 5478 del 1983, n. 9558 del 1984, n. 12253 del 1987, n. 3137 del 1989, n. 7015 del 1990, n. 41577 del 2007.

Massime precedenti Diformi: n. 7183 del 2008.

Massime precedenti Vedi: n. 10772 del 1981, n. 5924 del 1983, n. 9402 del 1983, n. 11030 del 1997, n. 12429 del 2000, n. 19811 del 2006, n. 26143 del 2006, n. 35580 del 2007.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Cassazione, sentenza 10 novembre 2008, n. 26915, sez. I civile (Conf.)

Edilizia popolare ed economica - Cessione on proprietà dell'alloggio - In genere - Vendita di alloggi di edilizia agevolata - Nuovo regime introdotto dalla legge n. 85 del 1994 - Alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La nuova disciplina è di immediata applicazione, e vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, poiché a seguito dell'abrogazione, da parte di quest'ultima, delle più restrittive disposizioni dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono cadute le clausole, contenute nelle convenzioni tra enti pubblici e cooperative di costruzione di tali alloggi, ispirate alle disposizioni abrogate, ed è venuta meno, per i contratti stipulati in violazione dei limiti di alienazione di cui all'art. 35 della legge n. 865 cit., la nullità prevista da tale norma, non essendo più in vigore il divieto di libera alienabilità post-quinquennale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 n. 865 art. 35; Legge 17/02/1992 n. 179 art. 20; Legge 28/01/1994 n. 85 art. 3.

Massime precedenti Vedi: n. 9266 del 1995.

ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2008, n. 28537, sez. unite civili (Parz. Diff.)

Assistenza e beneficenza pubblica - Istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - In genere - IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento dell'autorità giudiziaria ordinaria - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Esito delle procedure amministrative eventualmente esperite - Irrilevanza - Fattispecie concernente controversia per asseriti danni erariali prodotti dal direttore dei lavori di un'opera pubblica in danno di un'IPAB.